

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 ANNO 2022

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; Vista la Legge 30 luglio 2002 n. 189;

Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133; Vista la Legge Regionale Toscana n.2 del 02.01.2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°402 del 30.03.2020;

Viste le modifiche introdotte dalla DGR 206 del 08/03/2021 e dalla D.G.R. 988 del 27.09.2021;

Vista la propria determinazione n. 734 del10/05/2022 con la quale è stato approvato il presente bando:

RENDE NOTO

che, a partire dalla data del 1 giugno 2022 e fino al giorno 15 luglio 2022, possono accedere all'incentivo affitto tutti i soggetti con contratto di locazione per un immobile di mercato, destinato a abitazione, in difficoltà nel pagamento del canone di locazione ed in possesso delle condizioni e dei requisiti specificati e sotto elencati.

I requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo.

ART. 1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata dal soggetto intestatario del contratto di locazione.

La domanda debitamente compilata e firmata, deve pervenire al comune di Pietrasanta improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 15 luglio 2022.

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al bando.

Per fare richiesta il cittadino dovrà compilare il modulo scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.pietrasanta.lu.it nella sezione dedicata,

oppure

in assenza di strumento informatico potrà ritirare il modulo presso la sede comunale di P.zza Matteotti 29, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - ufficio Relazio ni con il pubblico (URP) -;

presso ufficio casa Via Marconi 3 nei gg. di martedì e giovedì in orario 9,00 – 12,00

La consegna dell'istanza può avvenire:

- direttamente presso l'ufficio protocollo piazza Matteotti 29 55045 Pietrasanta
- per Raccomandata A/R
- per pec al seguente indirizzo: <u>comune.pietrasanta@postacert.toscana.it</u>

ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per la partecipazione al presente bando è necessario, **a pena esclusione**, il possesso da parte del richiedente e del suo nucleo familiare dei seguenti requisiti e condizioni:

- 1. ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure ai sensi dell'art. 2 comma 3, della L. 431/1998, essere titolare (intestatario) di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica sita nel Comune di Pietrasanta e occupata a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del/della richiedente. La **locazione** dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. Il contratto deve essere stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, registrato ed in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro, fatta salva l'adesione all'opzione del regime di cedolare secca.
- 2. **cittadinanza** italiana o di stato appartenente all'Unione Europea, oppure di stato non aderente all'Unione Europea (in questa fattispecie necessita essere in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno o di permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno));
- 3. **residenza** anagrafica nel Comune di Pietrasanta e precisamente nell'immobile oggetto del contratto di locazione adibito ad abitazione principale per cui si chiede l'accesso al contributo:
- 4. non essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi ERP non pregiudica la posizione acquisita;
- **5. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Pietrasanta. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di Sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 6. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00. Questa disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui al punto 5 e al punto 6 non si applicano quando il nucleo del richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- a) l'immobile ad uso abitativo è assegnato al coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b) è titolare di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità,
- c) l'alloggio è dichiarato inagibile da parte del Comune o da altra autorità competente;
- d) l'alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;
- **7. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.** Questo valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa fermo

restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente;

- 8. patrimonio complessivo inferiore o uguale ad € 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 6 e 7;
- 9. assenza, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, o il contributo affitto "Giovani Si" della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2022.
- **10. possesso di attestazione ISEE** in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti:
- un valore ISE (Indicatore di Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad € 29.545,98 così come aggiornato annualmente nella misura del 75% alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo ed un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivale) non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso ERP)

ART 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione al bando coloro i quali:

- * abbiano beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FMI) erogati nell'anno 2021 e/o 2022 :
- * abbiano un Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale);
- * abbiano stipulato un contratto di locazione avente natura transitoria;
- * abbiano stipulato contratto locativo in alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 "abitazione di tipo signorile", A/8 "ville" e A/9 "castelli o palazzi con pregi artistici o storici";
- *abitino alloggi ERP, (alloggi di edilizia c residenziale pubblica;
- * siano Cittadini non italiani (comunitari o extracomunitari), destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale:
- * titolarità, anche per un solo componente del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Altresì saranno escluse le domande:

- * qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande;
- * che non siano compilate in tutte le sue parti e con allegati tutti i dati ed i documenti richiesti dal bando.

ART. 4 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

Per determinare l'inserimento nelle rispettive fasce di contributo, è necessario che risultino valore ISEE e ISE e incidenza canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, entro i valori di seguito indicati:

- **"FASCIA A**": valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 pari ad € 13.619,58 ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;
- **"FASCIA B"**: valore I.S.E. compreso tra l'importo di € 13.619,58 e l'importo di € 29.545,98 e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore ISEE sempre non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso ERP);

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00 oppure di ISE superiore a € 29.545,98 la domanda non verrà accolta.

Se il richiedente dichiara un valore I.S.E. UGUALE A ZERO oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito dal contratto, potrà essere ammesso al contributo ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure
- assistenza da parte di un soggetto terzo, relativa al sostentamento economico finalizzato a consentire al richiedente il regolare pagamento delle mensilità dei canoni d'affitto anno –in questo caso occorre indicare: nome/ cognome codice fiscale residenza _n. Carta Identità _____ e luogo di rilascio del documento;

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Nel caso in cui nell'attestazione ISE/ISEE risulti una difformità relativa al patrimonio mobiliare la domanda verrà ammessa con riserva nella graduatoria provvisoria e l'attestazione ISE/ISEE senza difformità ovvero la documentazione idonea a confermare quanto dichiarato nella D.S.U, dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune entro il termine assegnato al richiedente, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva.

Nel caso in cui entro il termine di scadenza del Bando il richiedente sia in possesso della sola D.S.U., la domanda sarà ammessa con riserva nella graduatoria provvisoria e l'attestazione ISE/ISEE dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo comunale prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, pena l'esclusione da quest'ultima.

ART 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia dei seguenti documenti:

- 1. copia documento di identità;
- 2. copia del codice fiscale;
- 3. copia permesso o carta di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
- 4. attestazione ISEE ordinario 2022;
- 5. copia del contratto di affitto registrato ed in corso di validità e copia registrazione annuale;
- **6.** nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con Invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap ai sensi della legge 104/1992 occorre produrre la relativa certificazione;

(Se ricorre)

Documentazione idonea a comprovare l'eventuale:

- a) indisponibilità dell'alloggio in proprietà pro-quota:
- b) l'assegnazione dell'alloggio al coniuge a seguito di separazione o divorzio;
- c) l'inagibilità dell'alloggio in proprietà;
- d) il pignoramento dell'alloggio in proprietà;

Nel caso in cui la documentazione dei punti a), b), c) e d) venga rilasciata da un Paese straniero essa deve essere tradotta ed in regola con le norme sulla legalizzazione e apostille.

ART. 6 NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE. I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica ai fini ISEE fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati: il n° dei figli a carico del soggetto - il n° di persone ultra settantenni presenti nel nucleo familiare - il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare - il n° di eventuali componenti familiari con invalidità accertata, -l'eventuale

presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali- i mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti – l'eventuale situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda – il tipo di contratto.

ART. 7 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

L'Amministrazione Comunale in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 può effettuare controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, presso gli uffici competenti . Si ricorda, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti a quanto emerso dalle verifiche compiute in sede di controllo, la domanda potrà essere esclusa anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

. ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune di Pietrasanta procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e **predispone entro 30** giorni dalla scadenza del bando, secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, la graduatoria provvisoria che verrà approvata con apposito atto

La graduatoria provvisoria è formulata secondo l'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, <u>è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pietrasanta per 15 giorni consecutivi.</u>

Durante il periodo di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono inoltrare **opposizione** avverso la stessa: protocollando la documentazione di opposizione - a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti 29 - oppure per invio postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di Pietrasanta - piazza Matteotti 29.

Per l'eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria ci si può avvalere dell'apposito modulo predisposto dall'ufficio. Le opposizioni che perverranno oltre il termine stabilito in sede della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio non saranno prese in esame.

La graduatoria formulata successivamente all'esamina delle opposizioni pervenute e debitamente valutate sarà approvata con determinazione dirigenziale e trasmessa alla Regione Toscana entro il termine che sarà dalla stessa comunicato.

ART. 9 - DURATA E CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

- Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2022 o dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione se questa è successiva al 1° gennaio 2022 e cessa al 31 dicembre 2022.
- Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

- L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio ERP (edilizia residenziale pubblica) è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 10 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE secondo i seguenti parametri: Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3.100,00; Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2022).

L'erogazione non può essere inferiore ad € 200,00 su base annua fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In presenza di una sola domanda e riparto delle risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'importo disponibile all'unica domanda ammessa.

Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il contributo concesso ai sensi del presente bando verrà comunicato a INPS che provvederà alla compensazione sul RDC per la quota destinata all'affitto.

Nel caso di residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune, nel periodo tra il 1/1/2022 e la data di scadenza del bando dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2022, dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Pietrasanta— ufficio casa entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo: — canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; — canoni inferiori a quanto dichiarato:

si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione secondo le disponibilità finanziarie del Fondo e soltanto successivamente al loro trasferimento nelle casse comunali.

Art. 11 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 431/98, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima e fino a concorrenza del contributo stesso.

Il contributo verrà erogato ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestino l'avvenuto pagamento del canone di locazione .

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Il Comune, nel caso di risorse insufficienti a coprire il fabbisogno espresso erogherà percentuali inferiori al 100% del contributo teorico spettante al fine di allargare la platea dei beneficiari ed assicurare prioritariamente la copertura della Fascia A (in subordine la copertura parziale della Fascia B).

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante, restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse trasferite da parte della Regione.

Entro la data perentoria del 31 dicembre 2022 gli ammessi dovranno presentare copia delle ricevute dell'affitto riferite al periodo gennaio/dicembre 2022.

La mancata presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento fa venir meno l'erogazione del contributo.

Le ricevute, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

La ricevuta affitto, rientrando tra le fattispecie che prevedono l'assolvimento dell'imposta di bollo, prevede l'applicazione di 1 marca da bollo da 2 euro, il cui costo generalmente è a carico dell'inquilino. Sono **ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali,** esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore.

In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Le ricevute dovranno essere consegnate in copia all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta oppure inviate per posta, a mezzo raccomandata A.R., al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2022– consegna ricevute",

Nel caso di variazione del contratto di locazione per il medesimo alloggio, oppure di cambiamento di residenza in altra unità immobiliare sempre nel Comune di Pietrasanta nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e <u>fino alla data di scadenza del bando</u>, il richiedente dovrà allegare alla domanda entrambi i contratti di locazione e, nel caso di canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferii ai singoli contratti in rapporto alle diverse mensilità pagate in relazione all'ISE presentato.

In caso di morosità del soggetto richiedente, il contributo ad esso eventualmente destinato sarà erogato nei confronti del locatore come totale o parziale sanatoria della medesima morosità.

Nel caso di **decesso del beneficiario** il contributo ad esso eventualmente destinato, limitatamente al periodo locativo *ante mortem*, sarà **assegnato al soggetto abitualmente e stabilmente convivente** con il richiedente deceduto (la convivenza stabile dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia anagrafico).

ART. 12 - RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo in via ordinaria ad essi spettante attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate ABI e CAB del conto stesso. Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare il limite di legge e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

Art.13 INFORMATIVA

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione.

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di Pietrasanta con sede in P.zza Matteotti 29 - P.IVA/C.F. 00188210462 . .

AVVERTENZE

L'Ufficio Casa non effettuerà comunicazioni di tipo personale ai soggetti partecipanti alla procedura di cui al presente bando.

I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line e nella pagina istituzionale del Comune di Pietrasanta, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy. Ciò sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90.

L'elenco degli ammessi e degli esclusi pubblicato sul sito comunale riporterà soltanto il numero di protocollazione.